



Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

COMUNICAZIONE n. 33/23

Oggetto: chiarimenti in merito alla verifica dei dipendenti e collaboratori in ordine al possesso dei requisiti di professionalità.

L'Organismo (di seguito anche "OAM") nell'ottica di garantire il rispetto della normativa di settore applicabile agli intermediari del credito, con particolare riferimento all'obbligatoria verifica circa il possesso del requisito di professionalità – in particolare di un adeguato titolo di studio - in capo ai collaboratori di cui costoro si avvalgono per il contatto con il pubblico, ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'art. 128-*novies* del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) prevede che *"Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico [...] possiedano i requisiti di [...] professionalità"* di cui all'art.14 del D. Lgs. n. 141/2010.

Quanto al possesso del titolo di studio, oggetto di interesse in questa comunicazione, il medesimo può essere attestato dal dipendente/collaboratore mediante una dichiarazione sostitutiva delle normali certificazioni, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. m) e aa), del D.P.R. n. 445/2000, salvo il successivo e doveroso controllo da parte dell'intermediario del credito sulla veridicità della dichiarazione, ai sensi del successivo art. 71.

Pertanto, nella fase di avvio del rapporto di collaborazione, gli iscritti possono acquisire dai collaboratori le proprie autocertificazioni in ordine al possesso del citato requisito.

Le dichiarazioni in discorso, per essere ritenute valide, devono essere complete delle informazioni necessarie contenute nel certificato che la dichiarazione sostituisce e riportare i requisiti stabiliti dall'art. 48 del citato D.P.R.



L'intermediario del credito, ricevuta l'autodichiarazione dal collaboratore, deve prontamente vagliare il contenuto della stessa al fine di valutare l'idoneità del suo titolo di studio rispetto a quanto previsto dal menzionato articolo 14 del d. lgs. n. 141/2010.

Successivamente, entro un termine ragionevole – e comunque non oltre 3 mesi dall'avvio del rapporto di collaborazione – gli intermediari sono tenuti ad acquisire anche il titolo di studio conseguito dal collaboratore, al fine di effettuare la verifica prevista dal combinato disposto degli artt. 71, comma 4, del DPR 445/2000 e 128-*novies*, TUB salvo comprovate cause non imputabili agli intermediari e/o ai collaboratori.

Le modalità concretamente individuate dagli iscritti per effettuare le verifiche di cui sopra dovranno essere formalizzate all'interno di un'apposita procedura interna, che disciplini altresì la conservazione della documentazione probatoria acquisita, al fine di consentire all'Organismo di effettuare la propria attività di controllo.

Quanto sopra costituisce completamente di quanto già ribadito nelle Comunicazioni OAM n. 23/19, n. 30/22 e n. 28/21 in tema di controllo, da parte degli iscritti, sull'operato dei propri dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico.

Roma, lì 25/05/2023

Il Presidente OAM
F.to Francesco Alfonso

Visto del Direttore generale
F.to Federico Luchetti